ANCE CAMPANIA

ANCE AIES SALERNO

ANCE Campania News

23 LUGLIO 2021

NUMERO 26/9

Il DDL Delega adeguerà il codice degli appalti alla giurisprudenza europea

Adeguare il codice appalti alla giurisprudenza europea, risolvendo problemi applicativi e procedure di infrazione; ritornare ad un testo stabile, semplice e chiaro - dopo la stagione delle deroghe - per favorire la rapida esecuzione delle opere pubbliche; confermato il binomio codice-regolamento E' questa la filosofia di fondo che è alla base del disegno di legge di delega che porterà ad un nuovo codice appalti, sostitutivo di quello in vigore, il cui testo è stato «bollinato» e a breve sarà presentato in parlamento per l'esame. L'avvio di una delle riforme portanti del Recovery plan italiano avviene mentre alla Camera si sta discutendo il testo del decreto-legge 77/2021, con le semplificazioni e la governance degli interventi del Pnrr in un clima non semplice che ha visto in questi giorni, su molte materie, i parlamentari contrapposti al Governo, molto restio a fare passare proposte emendative come è il caso delle modifiche al «Superbonus» o alle regole per gli affidamenti, in quest'ultimo caso proprio in ragione del ddl delega al quale sarà affidata la riscrittura organica della disciplina. Tornando alla delega l'obiettivo del Governo, almeno sulla carta, sarebbe quello di restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria che comunque rimarrà e sarà rivista necessariamente, cambiando la normativa primaria. L'operazione non sarà però, come sempre, né semplice né rapida, anche se si prevede che – approvata la delega dal parlamento – vi siano sei mesi per varare il decreto legislativo proposto dalla Presidenza del Consiglio su proposta MIMS e di concerto con altri ministeri, previo parere (entro trenta giorni) di Conferenza unificata, commissioni parlamentari, Consiglio di Stato (salvo che non siano i consiglieri di Stato a redigere lo schema come previsto da una legge di circa 100 anni fa). La linea generale che dovrebbe segnare la redazione del nuovo codice, secondo la delega, è quella della stretta aderenza alle direttive europee mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti per assicurare apertura alla concorrenza e competizione massima fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. Sul fronte della pubblica amministrazione si ritoccherà la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui si conferma la necessità di riduzione numerica, che saranno incentivate a utilizzare sempre più le centrali di committenza e le stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; un riferimento viene fatto anche alla qualificazione e alla specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti.

Da *Italiaoggi.*

In questo numero

Il DDL Delega adeguerà il codice degli appalti alla giurisprudenza europea 1

TAR Puglia sulla tracciabilità della procedura telematica nelle gare 2

860mln di euro del PNRR già impegnati per il trasporto pubblico e le ferrovie regionali 3

Nei SAL per la cessione del 110% o per l'ottenimento dello sconto in fattura vanno considerate tutte le spese 4

Risposta dell'AdE sul Superbonus alle cooperative 4

Qualità dell'abitare: 271 progetti vincitori 5

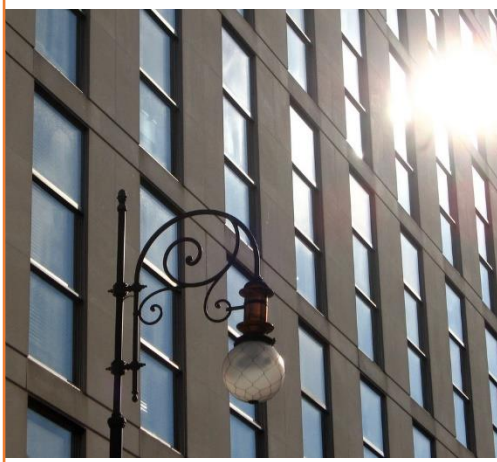

Tar Puglia sulla tracciabilità della procedura telematica nelle gare

Nelle gare telematiche l'intera procedura può svolgersi tramite gli strumenti informatici, senza la presenza fisica dei concorrenti. In particolare è legittimo che le sedute del seggio di gara volte alla verifica della documentazione amministrativa e quelle della commissione giudicatrice finalizzate all'esame delle offerte si svolgano in seduta riservata, con accesso consentito ai soli componenti dei due collegi. Si è espresso in questi termini il Tar Puglia, Sez. III, 2 luglio 2021, n. 1125, che nell'affermare questi principi offre anche un'interessante panoramica sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di gare telematiche. L'Acquedotto Pugliese aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento di un appalto del servizio di recapito delle fatture e delle comunicazioni ai clienti dell'ente appaltante. La procedura era prevista in forma telematica, e il disciplinare specificava che il sistema telematico avrebbe gestito le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell'offerta, di verifica della documentazione amministrativa e di scambio di informazioni e documentazione. La stazione appaltante procedeva quindi allo svolgimento della gara secondo le modalità indicate, individuando il concorrente che aveva presentato la migliore offerta. Tale offerta risultava tuttavia anomala, e veniva quindi sottoposta al relativo procedimento di verifica che si concludeva in senso positivo per il concorrente, che veniva quindi dichiarato aggiudicatario. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso, fondato essenzialmente su due ordini di motivi. Da un lato venivano contestate le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di anomalia e i risultati dello stesso. Dall'altro, si lamentava la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità in sede di svolgimento della gara telematica. Secondo il ricorrente il giudizio di anomalia era da considerarsi viziato da illegittimità in quanto in sede di verifica non era stata appropriatamente valutata la produttività media oraria della forza lavoro anche in relazione all'insufficienza della stessa messa a disposizione dall'aggiudicatario e non era stato adeguatamente giustificato il bassissimo livello del costo della manodopera. Al riguardo il giudice amministrativo ricorda il principio di carattere generale assolutamente consolidato secondo cui il giudizio di anomalia è connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica in capo alla stazione appaltante, rispetto al cui esercizio il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o di fatto. Nel caso di specie queste condizioni non ricorrono. L'aggiudicatario ha infatti giustificato il costo della manodopera facendo riferimento a tabelle ministeriali congruenti con l'attività oggetto dell'appalto, a nulla rilevando che tale costo risulti inferiore a quelle stimato in sede di gara dall'ente appaltante, essendo tale eventualità consentita a meno di specifiche clausole della gara che la vietino.

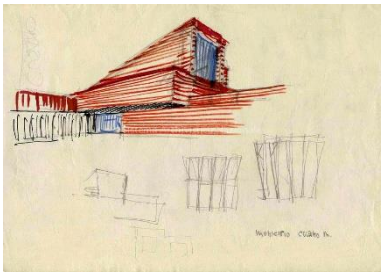

860mln del PNRR impegnati per trasporto pubblico e rinnovo ferrovie regionali

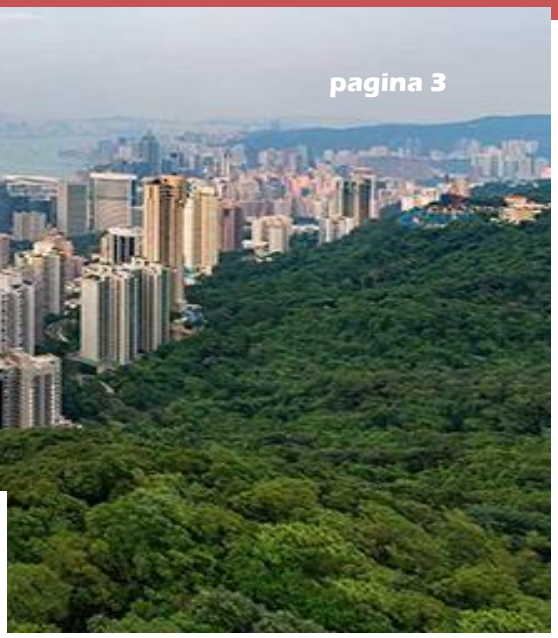

Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di nuovi bus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni.

Gli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, sono stati approvati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni. Con questi provvedimenti inizia l'attuazione della parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) finanziata dal Fondo complementare, che ammonta in tutto a 30 miliardi. I 600 milioni dovranno essere spesi dal 2022 al 2026 per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, e per le relative infrastrutture di alimentazione.La Regione con la quota maggiore di assegnazione di risorse è la Campania con oltre 64 milioni di euro, seguono la Lombardia con circa 61 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la Puglia con 47,4 milioni, il Lazio con 47 milioni. La Conferenza delle Regioni nell'esprimere l'intesa, ha formulato alcune richieste relative ai termini previsti all'articolo 3 del decreto, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dal finanziamento. É stato chiesto di posticipare il termine previsto per la sottoscrizione dei contratti relativi alle infrastrutture di supporto dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, tenuto conto delle tempistiche necessarie alla realizzazione di una adeguata rete di alimentazione (metano, elettrica o ad idrogeno) e di posticipare il termine previsto per la realizzazione del 50% del programma di forniture, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, tenuto conto delle possibili difficoltà della filiera produttiva nel rispondere in modo compatibile a tali tempistiche. In ogni caso le Regioni chiedono di non far discendere dal mancato rispetto di tali termini la decadenza automatica dal contributo, ma di prevedere una possibilità di proroga dello stesso termine per ragioni motivate. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto che finanzia con 260 milioni di euro le ferrovie gestite dalle Regioni, di cui l'80% destinati al Sud. Le risorse, che rientrano nel Fondo del Mims per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, possono essere utilizzate per il potenziamento, l'ammodernamento e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie regionali, che svolgono un ruolo essenziale nei brevi collegamenti di cui usufruiscono, in particolare, pendolari e studenti. Da *NT+.*

Nei SAL per la cessione del 110% o per l'ottenimento dello sconto in fattura vanno considerate tutte le spese

Per la cessione della detrazione maggiorata del 110% o per l'ottenimento dello sconto in fattura, ai fini del calcolo di ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) si devono considerare tutte le spese, anche quelle tecniche (progettazione e altro) e relative al rilascio del visto. L'unica condizione richiesta, oltre alla percentuale di almeno il 30% dei lavori complessivi, è che gli interventi, oggetto dell'agevolazione, siano soltanto effettivamente realizzati alla conclusione dei lavori. Il comma 1-bis dell'art. 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, stabilisce che l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi, di cui all'articolo 119 del medesimo dl 34/2020, gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. La norma dispone che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, trattandosi di una mera facoltà disciplinata dalla norma, è possibile esercitare, comunque, l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. Quindi, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata del 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento, in pratica per i bonus ordinari, non siano previsti stati di avanzamento lavori (SAL), può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale chiarimento è stato fornito recentemente (risposta interrogazione parlamentare n. 5-06307 del 7 luglio scorso) ma sono ancora presenti alcune criticità non risolte. La prima riguarda la determinazione del 30% in relazione alla indicazione desumibile dal citato comma 1-bis dell'art. 121 giacché non si fa riferimento all'entità (ammontare) dell'intervento ma all'"intervento complessivo"; per esempio potrebbero essere state sostenute spese per un ammontare inferiore alla detta percentuale rispetto al preventivato ma aver raggiunto, per esempio, il 40% dell'intervento complessivo; purtroppo, anche la struttura dell'asseverazione, di cui al comma 13 del citato art. 119 non lascia spazio alla detta interpretazione giacché si basa esclusivamente sul costo complessivo previsto in progetto rispetto al costo dei lavori realizzati. La seconda criticità concerne la valutazione della detta entità in presenza di più interventi, come per esempio, in presenza di interventi antisismici e di riqualificazione energetica; in assenza di precisazioni ufficiali, si ritiene di poter considerare, ai fini del raggiungimento della percentuale del 30%, l'entità complessiva di tutti gli interventi, con la conseguenza che ciò che risulta rilevante è che le due tipologie di interventi, sebbene in misura variabile tra loro e anche se un intervento risulta eseguito in entità inferiore, raggiungano in combinazione il 30% del complesso degli interventi da realizzare. Un'ulteriore criticità concerne le spese sostenute da considerare che possono permettere al fruitore di raggiungere la quota del 30% poiché, come indicato nei vari documenti di prassi (su tutti, circ. 24/E/2020), le spese "accessorie" fanno parte dell'intervento complessivo; si ritiene, per esempio, che le spese di progettazione e di installazione ponteggi, nonché di smaltimento, se sostenute anteriormente al primo SAL, possano formare la quota di almeno il 30% dello stato di avanzamento, anche se riguardanti attività non ancora realizzate (si pensi, per esempio, alla redazione dell'attestazione di prestazione energetica (Ape) post intervento. In effetti, anche nella recente risposta (n. 5-06307) è stato precisato che gli interventi oggetto dell'agevolazione devono effettivamente concludersi (l'opera deve essere realizzata), oltre che sostenere le spese, mantenendo la possibilità di cedere anche gli acconti versati in data anteriore anche rispetto al rilascio del titolo abilitativo (si pensi alle spese di progettazione o di predisposizione degli adempimenti necessari), al fine di beneficiare della cessione e/o dello sconto in fattura anche in relazione ai SAL, a nulla valendo che l'acconto sia da considerare come anticipazione finanziaria.da *Italiaoggi.*

Una cooperativa proprietaria di 47 unità immobiliari - 34 a destinazione abitativa, tutte locate ai soci, 9 a destinazione commerciale e 4 a uso ufficio - che intende effettuare lavori di isolamento termico e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni alle singole unità del complesso immobiliare, potrà applicare il superbonus alle abitazioni e l'ecobonus ai fabbricati commerciali.

Lo ha chiarito **l'Agenzia delle Entrate** con la **Risposta 486 del 19 luglio 2021**. Posto che del superbonus possono fruire anche le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 119, comma 9, lettera d) del decreto Rilancio - spiega l'Agenzia -, la cooperativa in questione, per le 34 unità immobiliari residenziali, potrà beneficiare del **superbonus 110%** sia per le spese sostenute per i lavori trainanti sia per quelli trainati realizzati sulle **unità immobiliari residenziali assegnate ai soci**. Al contrario, il superbonus non si applicherà alle **unità commerciali** che **potranno beneficiare** della detrazione per i lavori di **riqualificazione energetica** nel limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento eseguito (articolo 14 del DL 63/2013).
In sintesi, al caso in esame può applicarsi:
- il **superbonus 110%** alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci;
- **l'ecobonus 65%** alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, oggetto di locazione sia ai soci che a terzi.

Da *Edilportale*.

Qualità dell'abitare: 271 progetti vincitori

Il programma 'nuove Energie per l'Abitare' a Corigliano Rossano (CS) progettato da Atelier(s) Alfonso Femia, la rigenerazione urbana con recupero, demolizione e ricostruzione di residenze pubbliche e valorizzazione degli spazi pubblici di ABDR a Teramo, le residenze per giovani, anziani e famiglie fragili progettate Carlo Ratti Associati a Cuneo.

Sono tra i 271 progetti ammessi al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) finalizzato a riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale.

Ai **fondi inizialmente previsti** (854 milioni di euro fino al 2033, poi **ridotti a 400 milioni**), si aggiungono i 2,8 miliardi di euro del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Regioni, Comuni e Città Metropolitane hanno presentato poco più di 290 progetti, l'Alta Commissione istituita presso il Mims ha selezionato i migliori e ha stilato la graduatoria di quelli ammissibili al finanziamento, complessivamente pari a **3,2 miliardi di euro**.

Il primo in graduatoria - in termini di punteggio - è il progetto della Città metropolitana di **Messina** che si aggiudica quasi **100 milioni di euro**, cui seguono i Comune di Brescia con 42 milioni, di Milano con 100 milioni, di Bari con 100 milioni, di Lamezia Terme con 99 milioni. Scorrendo la graduatoria di merito troviamo i Comuni di Ascoli Piceno cui vanno 75 milioni di euro, e di Genova con 87 milioni, la Regione Lombardia con 52 milioni, il Comune di Caserta con 14 milioni e quello di Foggia con 15 milioni.

Gli indicatori utilizzati per definire la graduatoria dei progetti hanno tenuto conto sia della **superficie residenziale che viene recuperata** dal progetto, sia della **maggiore inclusività sociale** che esso genera, anche tramite il coinvolgimento nella successiva gestione dell'intervento da parte del terzo settore.

Il giudizio della Commissione è stato informato a criteri impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico: **l'apporto economico di fondi privati**, la rispondenza alle politiche territoriali regionali, la sostenibilità ed efficienza energetica e la premialità al **consumo di suolo zero**.

"Si tratta di un programma del tutto innovativo per il nostro Paese, la cui attuazione andrà ad incidere positivamente sulla qualità della vita di migliaia di persone e di tante comunità attraverso la riqualificazione di aree urbane senza nuovo consumo di suolo" - ha detto il **Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini**."Vista la qualità del Programma e dei progetti ricevuti, abbiamo scelto di destinare 2,8 miliardi del Fondo complementare al PNRR per **finanziare molte più proposte di quelle finanziabili con i fondi ordinari**. La riqualificazione in senso sostenibile degli spazi urbani è una delle principali linee strategiche del Ministero, in linea con il suo nuovo nome e le nuove competenze riguardanti la riqualificazione e le politiche urbane". Da *Edilportale.*

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul Web

Visitateci a questa pagina:

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA

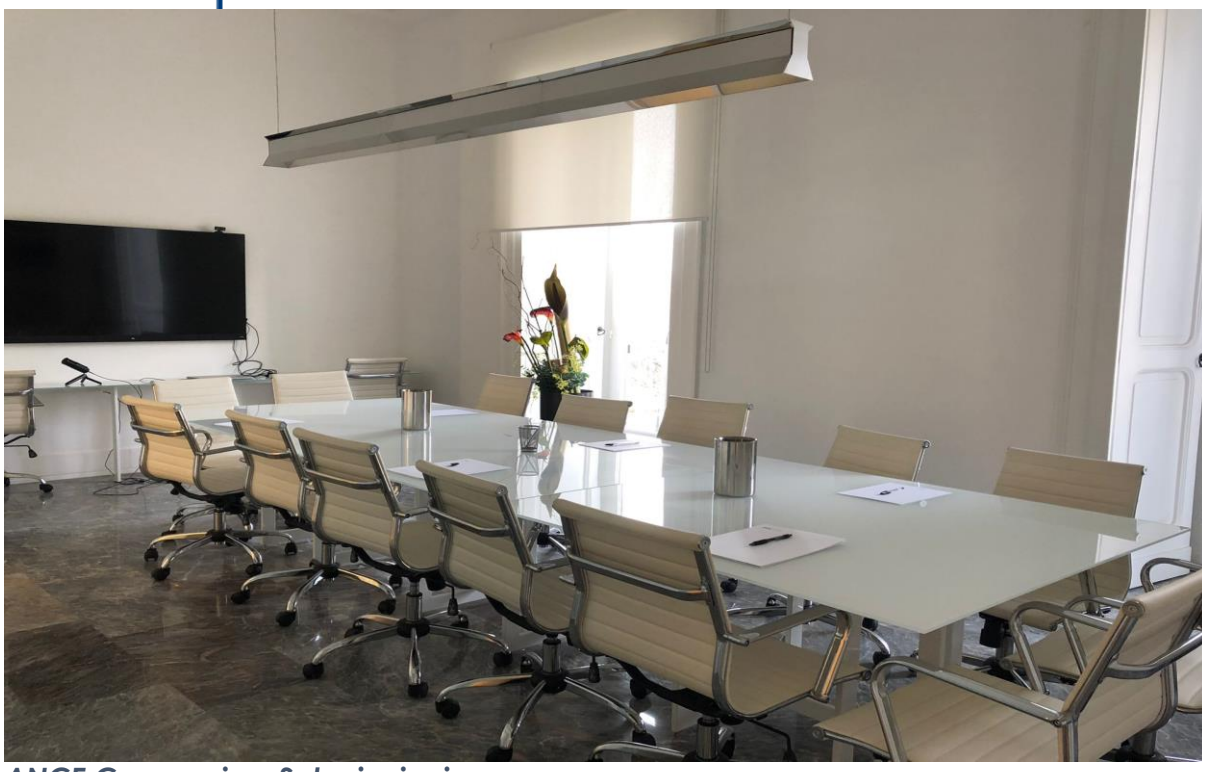

ANCE Campania – Sala riunioni